



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE SUPPLENTE

in persona dell'Avv. Mattia Praloran,
ha assunto la seguente

DECISIONE

Nel procedimento sportivo FIGB R.G. GSN n. 17/2022, nei confronti di:

Nicoletta GARBOSI, cod. fed. GRT011;

- Atleta -

Luigi Alberto Enrico RECALCATI, cod. fed. RCB005, nella sua qualità di legale rappresentante della
A.S.D. Monza Bridge;

- Presidente -

A.S.D. Monza Bridge, cod. Fed. F0162;

- affiliata -

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 21.06.2022 la sig.ra Enza ROSSANO, quale tesserata della A.S.D. Bridge Reggio Emilia, inoltrava a mezzo e-mail agli organi di Giustizia Federale un'istanza per mezzo della quale portava a conoscenza i destinatari di alcuni fatti occorsi in occasione del Festival Over 63 svoltosi in Salsomaggiore Terme in data 19.06.2022.

In particolare, la medesima denunciava che nel corso dell'incontro la sig.ra GARBOSI avrebbe offeso l'onore ed il decoro della sig.ra ROSSANO pronunciando nei suoi confronti, durante l'incontro e per futili motivi, le seguenti espressioni "*Non rompere, ti sei seduta per rompere*" e, successivamente, "*Ti sei seduta per rompere le palle*" in presenza dell'arbitro Angiolisa FRATI, ed ancora, in presenza dell'arbitro Carlo GALARDINI "*Non posso giocare con i pazzi*".

Il procedimento veniva iscritto a Registro Generale ed in data 27.06.2022 perveniva attestazione di pagamento del contributo per l'accesso agli organi di Giustizia Federale.

Con atto dd. 22.06.2022 il GSN Avv. Silvana Fantini dichiarava di astenersi per ragioni di opportunità nel presente fascicolo e disponeva la trasmissione dello stesso allo scrivente GSN Supplente.

Preso atto della documentazione presente nel fascicolo, poiché era necessario acquisire ulteriore documentazione probatoria, con atto dd. 23.06.2022 questo giudice chiedeva ai sensi dell'art. 27, comma

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





2, Regolamento di Giustizia Sportiva FIGB, l'invio di una relazione dettagliata sull'accaduto agli Ufficiali di Gara sigg.ri Angiolisa FRATI e Carlo GALARDINI, nonché ai testimoni Claudio CORSICO PICCOLINO e Antonio VIVALDI, assegnando alle persone informate sui fatti termine sino al giorno 30.06.2022.

Pervenivano presso il Giudice Sportivo le relazioni degli Ufficiali di Gara Angiolisa FRATI e Carlo GALARDINI, nonché quella del sig. Antonio VIVALDI, mentre non perveniva alcuna memoria da parte del sig. Claudio CORSICO PICCOLINO, benché la richiesta risulti regolarmente e tempestivamente notificata.

Preso atto delle dichiarazioni scritte, questo giudice provvedeva con atto dd. 06.07.2022 alla fissazione della data della decisione per il giorno 13.07.2022, concedendo i termini di regolamento alle parti interessate per far pervenire scritti difensivi.

Nessuno scritto perveniva all'ufficio del Giudice Sportivo. Tuttavia, si deve rilevare che tra gli atti del fascicolo era già presente una dichiarazione olografa della sig.ra Nicoletta GARBOSI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura degli atti emerge la responsabilità disciplinare della sig.ra Nicoletta GARBOSI, del sig. Luigi Alberto Enrico RECALCATI e della A.S.D. Monza Bridge, la cui condotta deve essere giudicata come contraria ai principi di giustizia sportiva.

1. Pare innanzitutto opportuno evidenziare come, a fondamento dell'ordinamento sportivo, vi sia la regola – comune a tutte le discipline – per cui i consociati sono tenuti a serbare comportamenti consoni ai principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, principi peraltro recepiti dalle normative interne delle singole FSN, EPS e DSA.

Per quanto concerne, in particolare, la FIGB, ai sensi dell'art. 7, 13/II, 13/III e 15 del relativo Statuto, tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo in ossequio ai principi di lealtà e probità.

1.2. In merito alla condotta serbata dall'incolpata è necessario richiamare altresì i principi sanciti dal Codice di Comportamento Sportivo CONI, il cui art. 2 richiama il principio di lealtà, al quale tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono adeguarsi in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Secondo tale norma *“I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*. Il successivo

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





art. 5, comma 2, sancisce poi il principio secondo cui non possono essere tenute condotte suscettibili di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori"*).

Deve altresì essere richiamato l'art. 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI, laddove sancisce espressamente il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*).

2. Nel caso di specie risulta provata ed in parte ammessa la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva da parte della sig.ra Nicoletta GARBOSI e, quindi, la sussistenza della responsabilità anche in capo alla Società Sportiva, ed al Presidente Luigi Alberto Enrico RECALCATI.

2.1. Preliminarmente questo Giudice deve evidenziare come, benché a lui richiesto e a lui regolarmente notificato il provvedimento, il tesserato Claudio CORSICO PICCOLINO non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione scritta.

Tale comportamento risulta lesivo dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che così recita *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente"*.

Tale condotta dovrà essere autonomamente valutata dalla Procura Federale FIGB, alla quale il presente fascicolo verrà trasmesso.

2.2. I fatti ad oggetto dell'istanza proposta dalla sig.ra Enza ROSSANO devono ritenersi provati ed attendibili.

Le risultanze testimoniali devono parimenti essere considerate attendibili, in quanto i testimoni – ognuno per quanto effettivamente abbia assistito – confermano integralmente il contenuto dell'istanza di parte.

In particolare, l'U.d.G. GALARDINI confermava di avere assistito all'episodio in cui la sig.ra GARBOSI pronunciava l'espressione *"come faccio a giocare con i matti?"*

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





L'U.d.G. FRATI confermava che la sig.ra GARBOSI proferiva nei confronti della istante *“smettila di rompere”* e *“ti sei seduta per rompere le palle”*.

Infine, il sig. VIVALDI, partner della sig.ra ROSSANO, confermava integralmente quanto denunciato, ed in particolare di aver sentito la sig.ra GARBOSI che contestava le regole del Gioco e che affermava *“non posso giocare contro i pazzi”*.

In atti è presente uno scritto dd. 19.06.2022 con contenuto confessorio, apparentemente a firma della sig.ra GARBOSI.

In tale documento si legge *“A quel punto ho esclamato “che palle” e “sono tuti matti””*.

Tale dichiarazione della sig.ra GARBOSI risulta concorde con le dichiarazioni testimoniali in atti e può essere pertanto anch'essa ritenersi attendibile.

Nello scritto dell'incolpata si legge altresì *“Forse ho reagito in modo non idoneo!!!”*, circostanza che permette comunque una valutazione in favore della medesima.

2.3. Il contenuto delle dichiarazioni proferite dalla sig.ra GARBOSI devono ritenersi lesive dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

Se è vero che l'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione (sentenza n. 21021/2016) ha ritenuto che dare del pazzo ad un altro soggetto non integri la fattispecie di ingiuria, dall'altro lato occorre considerare il contenuto diverso e più ampio dei concetti di lealtà e correttezza sportiva, che assurgono a canoni valutativi del contegno dei tesserati con la loro ampia formulazione, non dovendo essere delimitata la loro portata (Collegio di Garanzia dello Sport, decisione SS.UU. 2 febbraio 2018, n. 5).

La compagine dello Sport impone il rispetto dei suoi principi cardine di ordine morale prima ancora che giuridici, che si fondano sul rispetto di sé stessi e, soprattutto, sul rispetto dell'avversario, senza il quale verrebbero meno lo Sport e la competizione.

Nel corso delle manifestazioni sportive, pertanto, ogni tesserato è obbligato a comportarsi nel rispetto di tutte le altre persone presenti che, ciascuna per il proprio ruolo, collaborano per la crescita e la promozione dello Sport e dei suoi valori sociali.

Durante le gare, a causa degli interessi in gioco, la rivalità è certamente maggiore rispetto ad altre occasioni di incontro tra sfidanti, ma tutti i tesserati sono obbligati moralmente e giuridicamente a seguire le norme previste dall'ordinamento sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Proferire a carico di un altro tesserato tali epiteti risulta contrario ai principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina e non può in alcun modo essere accettato o giustificato.

2.4. In punto di responsabilità del Dirigente munito di legale rappresentanza della A.S.D. Monza Bridge (ai sensi dell'art. 2, Regolamento di Giustizia Sportiva Federale), sig. Luigi Alberto Enrico RECALCATI, si deve concludere per la sua corresponsabilità.

L'art. 2, comma 1, Regolamento di Giustizia Sportiva FIGB, infatti prevede la corresponsabilità dei dirigenti muniti di legale rappresentanza degli Affiliati, *“sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati”*.

Il medesimo, in segno di totale disinteresse nella vicenda, non inoltrava alcuno scritto difensivo e pertanto non forniva alcun elemento a mitigazione od esclusione della sua responsabilità disciplinare, ovvero del sodalizio.

Deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare a carico di quest'ultimo.

2.5. Dall'accertamento della responsabilità disciplinare della tesserata Nicoletta GARBOSI e del Presidente dell'Affiliata, discende, ai sensi degli artt. 2 e 3, Regolamento di Giustizia Sportiva Federale, la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Monza Bride.

Come per il Dirigente munito di legale rappresentanza, la normativa federale prevede che gli affiliati *“rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere”*.

La A.S.D. Monza Bridge non ha presentato memorie difensive e pertanto non ha neppure tentato di limitare od escludere la propria responsabilità disciplinare.

Dalla lettura degli atti del presente fascicolo non emerge dubbio alcuno circa il fatto che la sig.ra GARBOSI ha commesso l'illecito disciplinare in occasione di un evento sportivo in rappresentanza della propria società e pertanto anche la società risponde del comportamento dei propri atleti.

3. Alla luce delle considerazioni poc'anzi esposte, occorre soffermarsi brevemente sulla qualità e sulla misura delle sanzioni (art. 65 Regolamento di Giustizia Federale FIGB).

3.1. In considerazione dello svolgimento dei fatti e delle frasi proferite dalla sig.ra Nicoletta GARBOSI, resasi responsabile dell'aver pronunciato parole offensive nei confronti di altro tesserato in violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza e disciplina sportiva, si ritiene congrua la sanzione dell'ammonizione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Tale sanzione si giustifica in considerazione del fatto che il contenuto delle dichiarazioni deve essere di per sé valutato di esigua gravità.

Inoltre, ai fini di un corretto giudizio sulla condotta dell'incolpata, deve essere presa in debita considerazione la condotta complessiva, ivi compresi gli atti successivi e in favore della medesima si deve evidenziare che in atti è presente una dichiarazione confessoria della sig.ra GARBOSI, con cui la stessa ammetteva di aver "*reagito in modo non idoneo*".

Sicuramente tale dichiarazione non è idonea ad escludere la responsabilità disciplinare della sig.ra GARBOSI, ma certamente giustifica l'irrogazione della sanzione nel minimo edittale.

3.2. Con riferimento alla posizione del Dirigente munito di legale rappresentanza Luigi Alberto Enrico RECALCATI, deve osservarsi che anche il medesimo, non avendo fornito alcuna prova del contrario, posta comunque l'esigua gravità della condotta, si ritiene congrua la sanzione della ammonizione.

3.3. Per quanto concerne la responsabilità oggettiva della A.S.D. Monza Bridge, si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda di € 300,00, in considerazione del fatto che il comportamento illecito è stato posto in essere da atleta della società medesima, senza, peraltro, presentare alcuna memoria volta a chiarire la situazione e la propria posizione rispetto ai fatti che l'hanno vista coinvolta.

PQM

Visti gli artt. 7, 13/II, 13/III, 15 e 48 Statuto FIGB, 2, 3, 19, comma 1, lett. a) e c), 23, 24, 25, 27, 58, 65 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIGB

IRROGA

- alla sig.ra **Nicoletta GARBOSI**, cod. fed. GRT011, nella sua qualità di atleta della A.S.D. Monza Bridge, cod. fed. F0162, la sanzione disciplinare della ammonizione;
- al sig. **Luigi Alberto Enrico RECALCATI**, cod. fed. RCB005, nella sua qualità di dirigente munito di legale rappresentanza della A.S.D. Monza Bridge, cod. fed. F0162, la sanzione disciplinare della ammonizione;
- alla società **A.S.D. Monza Bridge**, cod. fed. F0162, la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Visto l'art. 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI

DISPONE

L'inoltro del fascicolo alla Procura Federale per la valutazione della condotta serbata dal tesserato Claudio CORSICO PICCOLINO in merito alla mancata collaborazione con gli Organi di Giustizia Sportiva.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Manda alla Segreteria per la comunicazione, senza indugio, della presente decisione alle parti interessate, nonché alla Procura Federale e per la sua pubblicazione.

Bolzano, li 13.07.2022.

Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente

Avv. Mattia Praloran

(f.to digitalmente)

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 70000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

